

Causa A.T. e altri c. Italia – Quinta Sezione – sentenza 23 novembre 2023 (ricorso n. 47287/17)

Divieto di trattamenti inumani e degradanti – Sistemazione di persone, che adducano di essere minori non accompagnati, in struttura d'accoglienza ordinaria - Mancata adozione, da parte delle autorità nazionali, di misure idonee a proteggere persone della cui età è ragionevole dubitare e a rendere dignitose le condizioni di permanenza - Violazione dell'art. 3 CEDU - Sussiste.

Libertà personale – Sistemazione di persone, che adducano di essere minori non accompagnati, in struttura d'accoglienza ordinaria - Adozione, da parte delle autorità nazionali, di misure volte a limitare la libertà di persone della cui età è ragionevole dubitare - Violazione dell'art. 5 CEDU - Sussiste.

Diritto a un ricorso effettivo – Sistemazione di persone, che adducano di essere minori non accompagnato, in struttura d'accoglienza ordinaria senza l'adozione di un provvedimento motivato che indichi una sede di ricorso o di reclamo - Violazione dell'art. 13 CEDU - Sussiste.

Integra la violazione degli artt. 3, 5 e 13 della Convenzione il trattenimento, da parte delle autorità pubbliche, di migranti, che giungano non accompagnati in Italia e dichiarino di essere minorenni, presso una struttura d'accoglienza ordinaria, in cattive condizioni e per un periodo di circa 2 mesi. In tal caso, è violata non solo la libertà personale – secondo la nozione dell'art. 5 CEDU – ma anche l'art. 3 CEDU – sotto il profilo degli obblighi positivi – e l'art. 13 CEDU per la mancanza di rimedi effettivi.

Fatto e diritto. Il caso è sostanzialmente analogo a quello trattato nella sentenza *Darboe e Camara* del 2022 (v. il *Quaderno* n. 19 (2022), pag. 114).

I quattro ricorrenti erano giunti in Italia a bordo di imbarcazioni di fortuna il 22 maggio 2017 ed erano stati trattenuti fino alla metà di luglio nell'*hot spot* di Taranto. Tre di loro (I.C., M. J. e K. I. S.) avevano interposto un ricorso d'urgenza alla Corte EDU, ai sensi dell'art. 39 del regolamento di procedura della medesima Corte, e ne era derivato a loro favore lo spostamento in una struttura d'accoglienza dedicata ai minori; il 28 luglio 2017, il tribunale dei minori ne aveva poi deciso l'affidamento ai servizi sociali, con la nomina di un tutore; viceversa su A. T. non si era avuto alcun ragguaglio preciso (se non che il 15 luglio 2017 anch'egli era stato portato in un centro per minorenni), mancando agli atti la notizia che il pubblico ministero ne avesse chiesto l'affidamento ai servizi sociali e risultando, anzi, che egli era stato trasferito in un centro di permanenza al di fuori del territorio di competenza del tribunale dei minori di Taranto.

La Corte EDU (Prima sezione, in composizione ristretta) accerta che l'*hot spot* di Taranto era sovraffollato e in condizioni igieniche assai precarie (v. nn. 12-14 della sentenza). All'unanimità dichiara pertanto sussistente la violazione dell'art. 3 CEDU; accerta altresì – per gli stessi motivi illustrati nella sentenza *J. A. c. Italia* del 30 marzo 2023 (in [questo sito](#)) – la violazione dell'art. 5 CEDU. E' violato anche l'art. 13 CEDU, ugualmente alla sentenza *Darboe e Camara*.

La Corte quindi assegna a ciascun ricorrente 6.500 euro per danni morali e di 4.000 euro per le spese di giudizio.